

Provvedimento

PI2412 - ISFAR MASTER IN PEDAGOGIA

<i>tipo</i> <input type="checkbox"/>	Chiusura istruttoria
<i>numero</i> <input type="checkbox"/>	7410
<i>data</i> <input type="checkbox"/>	16/07/1999

PUBBLICAZIONE

<i>Bollettino</i> <input type="checkbox"/>	n. 28/1999
--	------------



▼ Procedimento collegato (esito)

- Ingannevole



▼ Testo Provvedimento

Provvedimento n. 7410 (PI2412) ISFAR MASTER IN PEDAGOGIA

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 luglio 1999;

SENTITO il Relatore Professor Giuseppe Tesauro;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Richiesta di intervento

Con richiesta di intervento pervenuta in data 4 gennaio 1999, integrata in data 8 febbraio

1999, il Consiglio Nazionale degli Psicologi, in qualità di associazione di concorrenti, ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di due messaggi pubblicitari consistenti in manifesti volti a pubblicizzare un "*Congresso in pedagogia clinica pedagogisti clinici*" e un "*Master in pedagogia clinica*", diffusi mediante affissione nei mesi di maggio e giugno 1998, il primo dalla società Istituto Superiore Formazione Aggiornamento Ricerca Srl in collaborazione con l'Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici e il secondo dalla società Istituto Superiore Formazione Aggiornamento Ricerca Srl.

Nella richiesta si lamenta che i messaggi potrebbero indurre in errore i destinatari, in quanto prospettano una possibilità di formazione professionale in realtà non corrispondente alla normativa vigente e alle competenze del pedagogo. Inoltre, in riferimento al messaggio relativo al Master in Pedagogia Clinica, si lamenta la possibile induzione in errore dei destinatari, in quanto non esisterebbe alcun albo professionale di pedagogo clinico e il messaggio, per le affermazioni che lo caratterizzano, lascerebbe intendere, contrariamente al vero, che la frequenza del corso consenta di ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione prevista dall'articolo 33 della Costituzione.

2. Messaggi

I messaggi pubblicitari oggetto della richiesta di intervento consistono in:

a) un manifesto affisso nei mesi di maggio e giugno 1998 che, sotto le sigle dell'ANPEC (Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici) e dell'ISFAR Srl (Istituto Superiore Formazione Aggiornamento Ricerca), pubblicizza un "*Congresso Pedagogia Clinica e Pedagogisti Clinici - Firenze 31 ottobre 1 novembre 1998*" e in cui vengono indicati gli interventi programmati, vertenti su aspetti politici, sociali e scientifici della materia pedagogico clinica. In calce, sono riportati i dati identificativi dell'ANPEC, a cui si rimanda per informazioni e iscrizioni;

b) un manifesto affisso nei mesi di maggio e giugno 1998 che pubblicizza un "*Master in Pedagogia Clinica Riconosciuto dal comune di Locorotondo (BA)*", organizzato dalla società ISFAR Srl, rivolto ai laureati e laureandi in Pedagogia, in Scienze dell'Educazione o in altre discipline con adeguato curriculum, "*che intendono acquisire una formazione pedagogico-clinica per svolgere una attività in regime di dipendenza o libero professionale*". Il messaggio precisa che "*La formazione oltre che dal comune di Locorotondo è riconosciuta dall'ANPEC - Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici - registrata nella Banca Dati Nuove Professioni del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) ed è titolo per l'iscrizione all'Albo Professionale di Pedagogo Clinico*". Segue l'indicazione delle modalità di frequenza (30 giorni, nel corso dei mesi di luglio 1998 e luglio 1999) e i contenuti dell'attività formativa pubblicizzata. In calce, sono riportati i dati identificativi della società ISFAR Srl, a cui si rinvia per ulteriori informazioni.

3. Comunicazione alle parti

In data 19 febbraio 1999 è stato comunicato al richiedente, all'Istituto Superiore Formazione Aggiornamento Ricerca - ISFAR Srl (di seguito, anche ISFAR) e all'Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici - ANPEC (di seguito, anche ANPEC), in qualità di operatori pubblicitari, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l'eventuale ingannevolezza dei messaggi pubblicitari oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del citato Decreto Legislativo, con particolare riguardo all'effettiva natura e alle caratteristiche delle

opportunità formative pubblicizzate, nonché alle qualifiche e ai risultati che ne possono conseguire.

4. Risultanze istruttorie

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stato richiesto all'operatore pubblicitario, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni e relativa documentazione giustificativa in merito:

a) al tipo di attività svolta rispettivamente dalla società ISFAR e dall'Associazione ANPEC, allegando i relativi statuti e atti costitutivi;

b) al titolo di studio necessario per accedere al Master in Pedagogia Clinica, al tipo di formazione e di attestato che si può conseguire a conclusione dello stesso, ai riconoscimenti del Comune di Locorotondo e dell'ANPEC vantati nel messaggio descritto al punto 2.b), alla natura ed efficacia giuridica dell'"albo professionale di Pedagogista Clinico", cui il titolo rilasciato a conclusione del Master darebbe accesso, nonché alla registrazione dell'ANPEC nella Banca Dati Nuove Professioni del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL);

c) alle finalità del "Congresso in pedagogia clinica e pedagogisti clinici", precisando il ruolo e le attività del pedagogista clinico.

In data 15 marzo 1999 è pervenuta una memoria della società ISFAR e dell'associazione ANPEC, in cui, in sintesi, si rileva:

in via preliminare, l'inammissibilità del "ricorso" presentato dall'associazione segnalante per il difetto di legittimazione attiva nonché l'incompetenza dell'Autorità a valutare, nell'ambito di un procedimento volto ad accertare la presunta ingannevolezza di messaggi pubblicitari, l'esistenza in sé della pedagogia clinica e il carattere di esclusività che gli psicologi vantano sull'attività che ne costituisce l'oggetto;

nel merito, le parti hanno precisato quanto segue:

l'ANPEC è un'associazione volta "a promuovere la tutela della professione del pedagogista clinico, a costituire un albo professionale, a garantire il livello professionale e formativo, a offrire ai soci una adeguata formazione, nonché a contribuire a iniziative di vario tipo connesse allo scopo sociale". L'ANPEC è iscritta nella banca dati del CNEL come associazione rappresentativa di professioni non regolamentate;

la Pedagogia Clinica è un aspetto della scienza pedagogica che, partendo da un'accezione non ristretta del termine 'clinico', "studia e approfondisce particolari aspetti dell'esercizio dell'attività professionale del laureato in Pedagogia o in Scienze dell'Educazione";

con riguardo alla idoneità della formazione umanistica a costituire il presupposto per lo svolgimento di una attività "clinica", si è richiamato il Master universitario svolto dall'Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, Istituto di Pedagogia, negli anni accademici 1998/1999 e 1999/2000, sullo "Sviluppo delle competenze cliniche nelle professioni educative e formative";

il riferimento all'albo professionale del pedagogista clinico contenuto nel messaggio volto a promuovere il Master non andrebbe letto in senso letterale, in quanto sarebbe cosa notoria tra i laureati in Pedagogia o in Scienza dell'Educazione, destinatari dei due messaggi, che non esiste un albo professionale dei Pedagogisti Clinici, così come non esiste quello dei Pedagogisti "come albo professionale legalmente riconosciuto" ai sensi dell'articolo 33 Cost.. L'albo dei Pedagogisti Clinici a cui si riferisce il messaggio sarebbe, infatti, quello tenuto dall'ANPEC, "così come si tiene un qualsiasi albo dei soci di una determinata associazione", ed esso raccoglierebbe un gruppo di persone che, per formazione culturale, accademica e professionale, sono a conoscenza delle problematiche inerenti la pedagogia clinica.

In allegato alla memoria le parti hanno prodotto, tra l'altro, i seguenti documenti: a) una

nota informativa sulla attività e sulle competenze del pedagogista clinico; b) statuto e atto costitutivo della società ISFAR, dell'aprile 1996; c) statuto, regolamento e codice deontologico dell'ANPEC, del marzo 1997; d) la delibera n. 595/97, del Comune di Locorotondo, di riconoscimento del Master in Pedagogia Clinica promosso dall'ISFAR e di concessione del "patrocinio gratuito"; e) una nota del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro del 23 ottobre 1997 concernente la registrazione dell'ANPEC nella Banca Dati CNEL "relativa all'attività di osservazione e monitoraggio che il consiglio effettua sulle associazioni rappresentative delle professioni non regolamentate"; f) un articolo sul 1° congresso in "Pedagogia Clinica e Pedagogisti Clinici", svoltosi in Firenze il 31 ottobre - 1° novembre 1998, pubblicato sulla Rivista Babele n. 10/1998; g) copia di un documento dell'Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, Istituto di Pedagogia che illustra il Master Interuniversitario in "Sviluppo delle competenze cliniche nelle professioni educative e formative", per gli anni accademici 1998-1999/1999-2000. Dall'atto costitutivo dell'ISFAR risulta che l'oggetto sociale della società consiste nella promozione, "attraverso una propria scuola e propri istituti", di corsi, seminari per la formazione e la specializzazione, l'aggiornamento pre e post-universitario degli operatori della scuola, del comparto educativo, socio-educativo e pedagogico e degli operatori sanitari e socio sanitari, "la promozione di studi e ricerche e la diffusione di metodi e tecnologie educative terapeutiche e psicoterapeutiche che ne possono derivare; la promozione di manifestazioni scientifiche nei vari campi di intervento delle scienze umane" (articolo 1 Atto Costitutivo).

Dallo statuto dell'ANPEC si evince che l'associazione, non avente scopo di lucro, è stata costituita con atto pubblico in data 27 marzo 1998, allo scopo, tra l'altro, di promuovere iniziative volte al riconoscimento, alla tutela e alla certificazione della professione di Pedagogo Clinico, di costituire l'albo Professionale dei pedagogisti Clinici, di offrire ai soci una specifica formazione fino al conseguimento del titolo di 'Didatti in Pedagogia Clinica', sollecitare una maggiore attenzione sulla scienza pedagogico-clinica, attraverso l'attivazione di congressi, convegni, manifestazioni scientifiche e seminari di studio, stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi, master, e seminari di formazione rispondenti ai requisiti formativi del Pedagogo Clinico. Le condizioni per essere ammessi all'ANPEC, risultanti dell'articolo 6 dello Statuto, consistono nel possesso di una laurea in Pedagogia e Scienze dell'Educazione o anche in altre discipline, purché corredate da un curriculum di studi socio-psico-pedagogici, oltre che una specifica formazione post-universitaria o professionale in Pedagogia Clinica e il superamento di un esame di idoneità eseguito da una commissione istituita dall'ANPEC. Peraltro, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, la qualità di socio ANPEC costituisce titolo per l'iscrizione nell'"Albo professionale dei Pedagogisti Clinici". Fanno parte integrante dello statuto un "Regolamento" e un "Codice Deontologico".

Con riguardo alle attività e alle competenze del pedagogista clinico, la nota informativa resa dal rappresentante legale dell'associazione ANPEC e della società ISFAR Srl evidenzia che l'attività e le competenze del pedagogista clinico sono riferite a un ambito di intervento sulla persona e sul gruppo fondato su un concetto lato del termine "clinico", inteso come azione umana di aiuto attuata mediante l'osservazione, la comprensione e il contatto diretto. Nella nota sono citate una serie di pubblicazioni scientifiche che affrontano le problematiche della pedagogia clinica e sono indicati una serie di enti e istituzioni che si occupano di formazione nella materia in esame.

5. Valutazioni conclusive

In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità della richiesta di intervento per difetto di legittimazione attiva del segnalante. Infatti, in considerazione dei servizi pubblicizzati, deve ritenersi che l'associazione segnalante, in quanto preposta alla

salvaguardia degli interessi professionali degli iscritti, sia legittimata a chiedere l'intervento dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 74/92.

Tale norma, infatti, individua categorie molto ampie di soggetti legittimati a richiedere l'intervento dell'Autorità, al fine di assicurare una generale tutela rispetto a messaggi pubblicitari considerati ingannevoli ai sensi del Decreto citato. Poiché la disposizione richiamata privilegia l'effettività della tutela del consumatore, l'interesse ad agire dei legittimati deve ricollegarsi a una nozione lata di concorrente, inteso come operatore economico la cui attività possa essere in qualunque modo pregiudicata da pubblicità che incidono su mercati che, anche se non direttamente coincidenti, risultano tuttavia contigui. Al riguardo, si sottolinea, peraltro, che il rappresentante della società ISFAR e dell'associazione ANPEC, oltre che pedagogista clinico, è anche psicologo.

In riferimento all'eccezione di incompetenza dell'Autorità sollevata dalle parti, si precisa che il procedimento è stato avviato ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, attributivo di poteri inibitori in materia di pubblicità ingannevole, ed è volto ad accertare se i messaggi pubblicitari segnalati siano suscettibili di indurre in errore i destinatari e, per questo motivo, a pregiudicarne il comportamento economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato Decreto.

Nel merito, il messaggio descritto al punto 2.a, volto a pubblicizzare il congresso in "Pedagogia Clinica e Pedagogisti Clinici", svoltosi in Firenze in data 31 ottobre e 1° novembre 1998, organizzato dalla società ISFAR e dall'associazione ANPEC, prospetta ai destinatari la possibilità di partecipare a detto congresso. Nel messaggio vengono indicati gli argomenti trattati, riguardanti vari aspetti della materia pedagogico-clinica.

Con riguardo a tale disciplina, l'istruttoria ha messo in evidenza l'esistenza di una professionalità specifica in materia. Risulta, infatti, che il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ha censito la professione di pedagogista clinico come "nuova professione".

Dalla documentazione in atti, e in particolare dall'articolo pubblicato sulla rivista "Babele" n. 10/98, si evince, inoltre, che il summenzionato convegno si è svolto così come programmato.

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che detto messaggio non presenti elementi idonei a indurre in errore i consumatori con riguardo alle effettive caratteristiche e alle finalità di quanto pubblicizzato.

Il messaggio descritto al punto 2.b, volto a promuovere un "Master in Pedagogia Clinica" organizzato dalla ISFAR, prospetta ai destinatari - laureati e laureandi in Pedagogia, Scienze dell'Educazione ovvero in altre materie, purché in possesso di un adeguato curriculum di studi - la possibilità di frequentare un corso specializzante nella materia indicata. L'affermazione riportata nel messaggio in esame "titolo per l'iscrizione all'Albo Professionale di Pedagogista Clinico", riferita al risultato conseguibile al termine del corso, per il contesto in cui è inserita lascia intendere che, al fine di svolgere l'attività di pedagogista clinico, sia necessario essere in possesso di una specifica abilitazione e che a tal fine sia stato predisposto il corso pubblicizzato.

L'istruttoria ha evidenziato che l'esercizio dell'attività di pedagogista clinico non risulta condizionato al possesso di un titolo ufficiale o comunque pubblico abilitante e che l'adesione all'ANPEC è volontaria e non obbligatoria per chi intenda svolgere la suddetta attività. Inoltre, l'albo cui si fa riferimento nel messaggio ha natura privatistica, è curato direttamente dall'ANPEC e consiste in un registro nel quale sono

riportati i nominativi dei soci che operano nel settore della pedagogia clinica. Peraltro, dallo Statuto e dal Regolamento ANPEC risulta che, per poter essere iscritto all'associazione, il candidato deve essere in possesso di titoli accademici, culturali, scientifici e professionali e deve sostenere un esame di idoneità. Pertanto, il solo titolo conseguito a conclusione del master pubblicizzato non consente di essere socio ANPEC e quindi di essere inserito nel registro denominato "Albo".

Alla luce di tali considerazioni, il messaggio in esame risulta idoneo a indurre in errore i consumatori con riguardo alle caratteristiche e ai risultati conseguibili mediante la frequenza del master pubblicizzato. Infatti, dalle risultanze istruttorie è emerso che la frequenza del suddetto master consente esclusivamente di acquisire una competenza specifica nella materia della pedagogia clinica e che l'albo cui ci si riferisce nel messaggio è, in realtà, privo di rilievo pubblicistico.

Peraltro, tenuto conto della novità della materia, della costituzione solo recente dell'ANPEC, del riconoscimento che tale associazione ha ottenuto dal CNEL, nonché del fatto che il messaggio è rivolto, oltre che a laureati in pedagogia o scienze dell'educazione, anche a laureandi e a laureati in discipline diverse, non si può escludere - contrariamente a quanto sostenuto dalle parti - che il messaggio in questione sia idoneo a ingenerare false convinzioni rispetto ai destinatari specifici dello stesso, potendone in tal modo condizionare il processo di scelta. Costoro, infatti, possono essere indotti a iscriversi al corso pubblicizzato sulla base di presupposti in realtà inesistenti.

RITENUTO, pertanto, che il messaggio descritto al punto 2.b è idoneo a indurre in errore i destinatari in relazione alle effettive caratteristiche e finalità del master pubblicizzato;

DELIBERA

a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2.a del presente provvedimento, diffuso dalla società Istituto Superiore Formazione Aggiornamento Ricerca Srl e dall'Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici, entrambe con sede in Firenze, non costituisce, per le ragioni esposte in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92;

b) che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2.b del presente provvedimento, diffuso dalla società Istituto Superiore Formazione Aggiornamento Ricerca Srl con sede in Firenze, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesaro

* * *

